COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	254
ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere del relatore)	261
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	265
oni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di tà 2015). S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. S. 1699 Governo, approvato dalla Camera. (Pareri alla 5ª Commissione del Senato) (Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699)	256
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	269
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	272
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea. (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	259
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	273
AVVEDTENZA	260

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), chiarendo che la stessa ripropone il parere già approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, con alcune modifiche conseguenti alle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge del Governo e con alcune integrazioni, derivanti per lo più dal dibattito svolto in Commissione o dai suggerimenti comunque pervenuti al relatore.

Il deputato Filippo BUSIN (LNA), premesso di condividere in linea di massima la proposta di parere del relatore, esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *i*), ritenendo sbagliato centralizzare in capo allo Stato la competenza in materia di politiche attive del lavoro, atteso che il Paese è molto eterogeneo e che le politiche del lavoro devono essere adattate alle specificità dei territori.

La deputata Elisa SIMONI (PD) ritiene per contro importante che le politiche attive del lavoro siano gestite dallo stesso soggetto che ha la competenza generale in materia di lavoro, come del resto avviene in tutta Europa. Non c'è dubbio che esistano differenze territoriali e che di esse si debba tenere conto, ma, a suo avviso, questo problema può essere affrontato e risolto non in sede di revisione costituzionale, ma di legislazione ordinaria, mediante l'istituzione di un organismo nazionale per il lavoro, per esempio un'agenzia, con una struttura federale. In questo modo si possono soddisfare insieme l'esigenza di unità a livello nazionale di azione in materia di lavoro e l'esigenza di differenziazione su base territoriale degli interventi di politica attiva.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) concorda con il deputato Busin, ritenendo che sarebbe preferibile mantenere le politiche attive del lavoro in capo alle regioni.

La deputata Elisa SIMONI (PD), tornando sull'osservazione di cui alla lettera *i*), ribadisce l'importanza di tenere unite in capo allo stesso livello di governo le politiche attive e quelle passive del lavoro. Suggerisce quindi, anche alla luce del lavoro che si sta svolgendo in sede consultiva nella Commissione lavoro della Camera in merito al provvedimento in esame, di riscrivere l'osservazione nei termini seguenti: « valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di

uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza ».

Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, ritiene che la riformulazione della lettera *i*) proposta dalla deputata Simoni sia in grado di soddisfare anche l'esigenza evidenziata dal deputato Busin, in quanto richiama espressamente anche la competenza delle regioni.

Il deputato Filippo BUSIN (LNA) ritiene la proposta di riscrittura avanzata dalla deputata Simoni preferibile rispetto all'attuale formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *i*), anche se comunque non del tutto soddisfacente, in quanto si tratterà di vedere come sarà interpretata la disposizione e quali interventi saranno attribuiti alla competenza delle regioni.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che la proposta di parere sia eccessivamente mite e quindi non abbastanza attenta alle esigenze della tutela dell'autonomia regionale: diverse osservazioni dovrebbero essere formulate, a suo avviso, come condizioni. Quanto all'osservazione di cui alla lettera h), concorda sulla proposta in esso contenuta, ma preferirebbe che per le finalità ivi previste non si utilizzassero le norme di attuazione: si tratta infatti di norme che vengono predisposte da commissioni che dovrebbero essere paritetiche, ma nelle quali lo Stato è di fatto in posizione prevalente.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera *m*), invita il relatore a non usare l'espressione « costi standard », che, oltre a essere brutta, è anche generica e imprecisa, non essendo chiaro cosa debba intendersi con essa.

Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, fa presente al deputato Monchiero

che il parere della Commissione contiene osservazioni contenenti indicazioni di principio e che pertanto la Commissione affari costituzionali, se riterrà di accogliere l'osservazione, potrà individuare una più corretta e appropriata definizione di quelli che correntemente si chiamano « costi standard ».

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritiene che sarebbe importante che all'articolo 117, per far riferimento alla competenza legislativa statale in quelle materie che restano comunque condivise dallo Stato con le regioni, non si utilizzassero formule vaghe e generiche, quale « disposizioni generali e comuni », ma si parlasse di « principi fondamentali », come nell'attuale modello di riparto per legislazione concorrente.

Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, riformula la sua proposta di parere nei termini suggeriti dalla deputata Simoni (vedi allegato 2). Quanto alle considerazioni del deputato Plangger, ritiene che sulla questione del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni la proposta di parere sia sufficientemente chiara.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

S. 1699 Governo, approvato dalla Camera.

(Pareri alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata ad esaminare il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo trasmesso dalla Camera, che il 30 novembre scorso lo ha approvato con tre voti di fiducia. Avverte che nella seguente relazione, che sarà necessariamente sintetica, si limiterà ad illustrare principalmente le parti modificate nel corso dell'esame in prima lettura, che investono in modo più diretto la competenza di questa Commissione.

Al riguardo ritiene utile innanzitutto sottolineare che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale, e all'incremento di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole.

In particolare, con riguardo ai profili relativi alla finanza locale a seguito delle modifiche approvate dalla Camera è stata soppressa la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti, conseguendone, dunque, che tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale. Fermo restando, inoltre, l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, per i comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una riduzione del loro concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015, nella misura del 50 per cento (articolo 2, comma 158).

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 2, commi 185-195), valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, va detto che il testo del disegno di legge presentato dal Governo, contiene modifiche finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contri-

buto finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province. L'alleggerimento del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che le modifiche alla disciplina del patto dispongono, al contempo, l'inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un obbligo per gli enti locali, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto ad introdurre una maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa, con la riduzione delle quote percentuali dell'accantonamento medesimo da stanziare in bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l'anno in cui l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.

Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in un miliardo di euro annui, importo che sembrerebbe risultare sostanzialmente confermato anche a seguito dell'esame in Commissione.

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, nel corso dell'esame alla Camera è stata inoltre introdotta la previsione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.

Al settore della finanza locale nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate, numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi le seguenti: la proroga al 2015 della facoltà per gli enti locali di utilizzare i proventi da

oneri di urbanizzazione per il finanziamento non solo delle spese di investimento, ma anche (per non più del 50 per cento) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25 per cento, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale; il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1º settembre 2015, delle spese per gli uffici giudiziari siti in immobili di proprietà dei comuni; l'estensione alla durata massima di 30 anni (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale occorre ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 1º gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti locali; la previsione di una durata trentennale per i mutui derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari da parte dell'ente locale; e, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l'aumento dei limiti massimi di indebitamento degli enti locali, con l'incremento dall'8 al 10 per cento dell'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti e con l'istituzione altresì di un Fondo (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il quinquennio 2016-2020) per un contributo in conto interessi sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate nel 2015.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inoltre aggiunto un insieme di disposizioni (articolo 2, commi 268-271) che prevedono un nuovo processo di riorganizzazione delle partecipate locali (società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute) da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri, e cioè: eliminazione (anche mediante liquidazione e cessione) delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'ente di riferimento, nonché eliminazione (anche mediante fusione) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici; aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui successivamente gli stessi organi di vertice dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2016, una relazione con i risultati conseguiti.

Con riguardo alle misure concernenti il settore sanitario sono state introdotte misure finalizzate ad una razionalizzazione e contenimento la spesa farmaceutica. In particolare in forza di modifiche approvate alla Camera viene previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, siano determinate con decreto interministeriale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261). Inoltre viene previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente e a 1.200 euro per i medicinali complessi - che contengono più componenti, e viene rimessa all'AIFA la definizione, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259). Ancora, è stato disposto un potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale,

con la previsione che il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale. Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma (articolo 2, commi 262-263).

Nel corso dell'esame alla Camera sono state inoltre ridefinite le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) - che è la nuova denominazione dal 2011 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - e si sono modificati i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'effetto di tali modifiche è quello di ricomprendere in un unico centro gestionale costituito per l'appunto presso la Ragioneria generale dello Stato - i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013).

In particolare viene sostituita la precedente procedura e tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in relazione alle nuove risorse del Fondo. La relativa ripartizione deve essere stabilita entro il 30 aprile 2015, mentre entro il 31 marzo 2015 l'autorità di Governo delegata alla coesione territoriale deve individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area.

Viene altresì istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE.

Vengono inoltre definiti le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione e cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le risorse del FSC va detto che la Tabella E ha disposto una rimodulazione delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi (di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.

Va menzionata infine l'introduzione, nel corso dell'esame alla Camera, dell'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse, che è estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16).

Infine, con riguardo al disegno di legge di bilancio per il 2015, in ragione del ridotto numero di modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, rinvia a quanto già detto in occasione del primo passaggio del testo in questa Commissione. Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa presente che all'articolo 2, comma 272, del disegno di legge di stabilità si introduce una disposizione in materia di società interamente pubbliche locali diversa da quella stabilita solo lo scorso anno. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione per rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di armonizzare le disposizioni in materia di società pubbliche locali contenute nel disegno di legge di stabilità con quelle già vigenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di stabilità S. 1698 (vedi allegato 3), che tiene conto anche del suggerimento del deputato Plangger, e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio S. 1699 (vedi allegato 4).

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità S. 1698 e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di bilancio S. 1699.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

Nuovo testo C. 1949 Molea.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Cultura della Camera il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge in titolo.

Illustrandone il contenuto, riporta che il provvedimento in esame – che è il nuovo testo, quale risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 1949 – prevede che i minori stranieri che risiedono regolarmente in Italia almeno dal compimento dei dieci anni possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva.

Attualmente le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI.

La relazione illustrativa della proposta in esame – nel sottolineare la valenza di integrazione sociale che assume l'attività sportiva non professionale (ossia, l'attività non esercitata a titolo oneroso) – evidenzia che la volontà dell'intervento normativo è quella di rimuovere le regole e le procedure che « impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica ».

La medesima relazione evidenzia che il mancato tesseramento può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non membri dell'Unione europea, ma nati o comunque cresciuti in Italia e che qui abbiano iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività sportiva per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il tesseramento « resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i pre-

supposti di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, abbiano fatto richiesta in tal senso.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, va detto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l' »ordinamento sportivo » fra le materie di legislazione concorrente. Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i soltanto « principi fondamentali », spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.

Nel caso di specie, peraltro, la disciplina dettata appare senz'altro di principio, senza contare che appare prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » (articolo 117, secondo comma, lett. *a*)).

Essendosi occupato personalmente del mondo sportivo, ritiene che il provvedimento in esame abbia una grande valenza a tutela dei ragazzi stranieri che svolgono attività sportiva nel nostro Paese. Auspica pertanto che le disposizioni in esame siano correttamente applicate dalle federazioni nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base.

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato:

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale):

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una « clausola di salvaguardia », per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse:

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale » in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 - introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
- b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
- c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica

della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

- d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;
- e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;
- f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a

contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, si valuti l'opportunità di includere tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello

Stato anche la determinazione delle politiche attive del lavoro, in modo da evitare il frazionamento delle competenze in materia di lavoro tra più livelli di governo;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei « principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta »;

m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): « e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio », atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base.

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una « clausola di salvaguardia », per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse:

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale » in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 - introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
- b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
- c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica

della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa

esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

1) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei « principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta »;

m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): « e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio », atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 1698 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 1698, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) », approvato dalla Camera;

rilevato che il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica aggiornati alle correzioni prospettate nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF presentata dal Governo il 28 ottobre 2014 e approvata dalle Camere il successivo 30 ottobre 2014, contenendo a tal fine misure integrative resesi necessarie in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015;

rilevato che tali misure, già prefigurate dal Governo nella Relazione di variazione, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto, che risulta conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota di aggiornamento al DEF;

rilevato che il disegno di legge realizza una manovra espansiva finanziata in disavanzo in quota parte, per circa 0,4 punti percentuali di PIL nel 2015, con un conseguente posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali all'anno 2017:

rilevato che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge dalla Camera sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale e all'introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole;

rilevato in particolare, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che a seguito delle modifiche approvate dalla Camera:

a) l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16);

b) ai fini dei saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2015 non è più prevista l'esclusione delle spese sostenute a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nel limite di 500 milioni di euro, rimanendo invece ferma l'esclusione dai saldi delle spese di cofinanzia-

mento nazionale dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinarsi ai servizi di comunicazione elettronica mobili (SDL), nel limite di 700 milioni di euro, (articolo 1 comma 107);

c) al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è disposto l'avvio a decorrere dal 1º gennaio 2015, da parte delle regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitari e autorità portuali del processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per la riduzione del loro numero entro il 31 dicembre 2015, sulla base di criteri che appaiono rispondere alle linee di indirizzo già delineate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, e nella relativa Relazione attuativa presentata lo scorso agosto 2014 dal Commissario straordinario alla spesa pubblica (articolo 2, commi 268-271);

d) sono state introdotte misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa farmaceutica e si è demandato ad un decreto del Ministro della salute, elaborato sulla base di un'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici e degli odontoiatri e adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la determinazione, in via sperimentale, per un biennio, delle modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose (articolo 2, commi 260-261);

f) sono ridefinite le modalità di funzionamento e governance del Fondo di

sviluppo e coesione (FSC), relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020;

considerato, a quest'ultimo riguardo, che:

l'effetto delle predette modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) sia quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013);

l'intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e tra esse, con delibera CIPE, entro il 30 aprile 2015, sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC;

è istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE;

sono definite le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione ed è cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad ef-

fettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

rilevata positivamente, in una logica di riqualificazione delle spesa degli enti territoriali, l'introduzione di misure per l'avvio del processo di riduzione del numero delle società partecipate dagli enti territoriali e per un più stringente controllo della spesa farmaceutica, si valuti, alla luce delle ulteriori misure introdotte in sede di esame del disegno di legge alla Camera che incidono direttamente sul quadro delle risorse delle autonomie territoriali, l'opportunità di adottare interventi finalizzati a contenere e mitigare l'impatto soprattutto sui comparti di spesa relativi ai servizi fondamentali espletati dalle regioni e dagli enti locali e di armonizzare le disposizioni contenute nel provvedimento in esame in materia di società partecipate locali con quelle già previste in questa materia dalla legislazione vigente.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (S. 1699 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1699, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il

La Commissione parlamentare per le | triennio 2015-2017 » (S. 1699 Governo), approvato dalla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (nuovo testo C. 1949 Molea).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1949, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente:

rilevato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo;

può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *a*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.